

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 29/12/2005

CAPO I - OGGETTO E FINALITA'

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati di cui l'amministrazione comunale è titolare, in attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 2 - Finalità e limiti

1. Il Comune gestisce le banche dati di cui è titolare esclusivamente per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dal proprio Statuto o nell'ambito di eventuali accordi tra enti pubblici intesi a favorire la trasmissione dei dati nei limiti degli art. 18, 19, 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 3 - Definizioni di riferimento

- Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di dato sensibile, di dato giudiziario, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 2. Ai contenuti del presente regolamento è data massima diffusione, anche mediante l'utilizzo di reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.

Articolo 4 - Individuazione delle banche dati

- 1. Le banche dati di cui all'art. 4 della del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gestite dall'Amministrazione Comunale, sono individuate dal Responsabile della Sicurezza dei Dati Personali, su esplicito incarico del Titolare del Trattamento dei dati.
- 2. Le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica e cartacea.

CAPO II - TITOLARE, RESPONSABILI, INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI

Articolo 5 - Titolare, Responsabili, Incaricati

- 1. Il Comune di Vecchiano è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle banche-dati ad esse afferenti. Al Sindaco, legale rappresentante dell'ente, o a un suo delegato, spettano gli adempimenti che la legge affida al "Titolare" del Trattamento dei Dati.
- 2. Il Titolare designa con lettera di incarico il Responsabile della Sicurezza dei Dati, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 3. Il Responsabile della Sicurezza dei Dati provvede alla nomina, con apposito provvedimento o lettera



- di incarico, dei Responsabili del Trattamento dei Dati per ogni settore.
- 4. I Responsabili del Trattamento dei Dati individuano e nominano, con apposito provvedimento o lettera di incarico, gli "incaricati del trattamento" dei dati relativamente al proprio settore di competenza.

Articolo 6 - Compiti del titolare

 a) Il Titolare è responsabile delle decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati nei limiti e nel rispetto dell'attribuzioni esercitate dal Sindaco, in quanto titolare di carica politica, ai sensi del D.Lgs. 267/2000

Articolo 7 - Principali compiti e responsabilità

Al Responsabile della sicurezza dei dati personali sono affidate le seguenti responsabilità e demandati i seguenti compiti:

- Garantire che tutte le misure di sicurezza riguardanti i dati personali siano applicate.
- Redigere ed aggiornare ad ogni variazione gli elenchi predisposti per la Gestione della sicurezza dei dati del Comune.
- Definire e verificare periodicamente le modalità di accesso ai locali e le misure da adottare per la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità.
- Per il trattamento dei dati affidato in tutto o in parte all'esterno della struttura del titolare, controllare e garantire che tutte le misure di sicurezza riguardanti i dati personali siano applicate.
- Per i trattamenti effettuati con mezzi informatici, individuare, nominare e incaricare per iscritto, il Responsabile e uno o più incaricati della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici.
- Garantire l'istruzione degli incaricati del trattamento sull'uso delle parole chiave, e sulle caratteristiche che debbono avere, e sulle modalità per la loro modifica in autonomia.
- Disporre la custodia e la conservazione dei supporti utilizzati per le copie dei dati.
- Controllare e disporre la revoca delle credenziali non utilizzate per oltre 6 mesi
- In relazione all'attività svolta nominare e incaricare per iscritto i Responsabili del trattamento, scegliendoli fra il personale con incarico dirigenziale, con il compito di individuare, nominare e incaricare per iscritto, gli Incaricati del trattamento dei dati personali.

L'Incaricato delle copie di sicurezza delle banche dati è il dipendente che ha il compito di sovrintendere alla esecuzione periodica delle copie di sicurezza delle Banche di dati personali gestite.

Il Responsabile del Trattamento assolve ai seguenti compiti:

- Nominare gli incaricati del trattamento per le Banche di dati che gli sono state affidate.
- Sorvegliare che il trattamento sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dal Codice in materia di dati personali.
- Fornire le adeguate istruzioni agli incaricati del trattamento effettuato con strumenti elettronici e non.
- Periodicamente, e comunque almeno annualmente, verificare la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione degli incaricati del trattamento dei dati personali.
- Osservare le medesime disposizioni degli incaricati relativamente a tutto quanto concerne le credenziali di autenticazione per l'accesso alle banche dati in formato elettronico.

Gli **Incaricati del trattamento** sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento sui dati personali da un **Responsabile del trattamento**.

In particolare gli incaricati del trattamento dei dati personali debbono osservare le seguenti disposizioni e quelle indicate nelle istruzioni e regolamenti applicabili.



COMUNE DI VECCHIANO

Il Responsabile della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo che sovrintende alle risorse del sistema operativo, di un elaboratore o di un sistema di Banche di dati. È compito del Responsabile della sicurezza dei dati personali, in relazione all'attività svolta, individuare, nominare e incaricare per iscritto, se lo ritiene opportuno, uno o più Responsabili della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici.

CAPO III - TRATTAMENTO DATI

Articolo 8 - Trattamento dei dati - modalità e limiti

- 1. I dati in possesso dell' Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l' ausilio di sistemi automatizzati. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche al trattamento dei dati in forma non automatizzata.
- 2. Il trattamento di dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
- 3. La comunicazione/diffusione dei dati è ammessa:
 - a) nei casi previsti dalla legge;
 - b) nei casi previsti dai regolamenti, statali e comunali;
 - c) in altri casi in cui la comunicazione di dati a soggetti pubblici sia necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, previa autorizzazione del Garante. Non è mai possibile comunicare dati ai privati fuori dai casi previsti sub "a" e "b".
- 4. Ogni richiesta di comunicazione di dati personali rivolta da privati deve essere scritta e motivata.
- 5. E' esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o settore, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria e di indagini di pubblica sicurezza.
- 6. Sono fatti salvi i diritti riconosciuti ai privati e ai consiglieri comunali in materia di diritto di accesso.

Articolo 9 - Trattamento dei dati sensibili e giudiziari

- 1. Nell'ambito del trattamento dei dati sensibili e giudiziari, di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Ente si attiene ai seguenti principi:
- il massimo rispetto della dignità dell'interessato, agevolando l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (accesso, correzione dati, opposizione al trattamento, ecc.);
- si possono svolgere soltanto le operazioni strettamente necessarie al perseguimento della finalità sottesa al trattamento (principio di necessità del trattamento dei dati art. 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- Tutte le volte che le modalità del procedimento lo consentono, i dati sensibili sono trattati in forma anonima o aggregata.
- I dati sensibili di norma sono conservati su supporto cartaceo. Nel caso in cui essi debbano essere detenuti su supporto informatico, essi sono inseriti, se possibile, con procedure di cifratura o simili, in modo da renderli non immediatamente intelligibili. In ogni caso i programmi o i file dove essi sono conservati devono essere accessibili da una sola postazione di PC.
- I dati sensibili sono conservati separatamente dagli altri dati, salvo diverse esigenze.
- I supporti che contengono dati sensibili di regola sono distrutti appena possibile, salvo obblighi o rilevanti esigenze di conservazione.
- 2. La comunicazione/diffusione dei dati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla riservatezza, da combinarsi con le norme di diritto positivo in materia di accesso ai documenti amministrativi.
- 3. Nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il



responsabile del procedimento adotta le misure eventualmente necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili, di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 10 - Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati

- Il Comune favorisce la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori e degli incaricati di pubblico servizio operanti nell'ambito dell'Unione Europea, nel rispetto del diritto alla riservatezza con particolare riferimento alla tutela dei dati sensibili.
- 2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.
- 3. La trasmissione di dati o documenti dovrà essere, di norma, preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati e le misure di sicurezza adottate.

CAPO IV - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articolo 11 - Informativa

- 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere preventivamente informati, anche verbalmente, ai sensi dell'art. 7 della legge rispetto a:
 - il trattamento effettuato sui dati:
 - le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati,
 - la natura obbligatoria o facoltativa del conferire i dati,
 - le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere,
 - i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi,
 - il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e del responsabile.
- 2. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informazione di quanto sopra è data a lui all'atto della registrazione dei dati.
- 3. A cura del Titolare e dei Responsabili per il trattamento dei dati viene data ampia comunicazione agli Incaricati del trattamento degli obblighi informativi di cui all'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 12 - Diritti

- 1. In relazione ai trattamenti effettuati, alla persona cui i dati si riferiscono è attribuito il diritto, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di:
 - conoscere l'esistenza del tipo di trattamento:
 - ottenere conferma della presenza di dati che la riguardano;
 - chiedere la rettifica gualora i dati raccolti non corrispondano al vero:
 - chiederne la cancellazione se raccolti illecitamente;
 - ottenere la comunicazione in forma intelleggibile dei dati medesimi.
- L'esame delle istanze per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente compete al Responsabile del trattamento dati.
- 3. In caso di inerzia o contro il provvedimento del Responsabile del trattamento, l'interessato può



proporre ricorso al Garante o all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

CAPO V - SICUREZZA DEI DATI

Articolo 13 - Misure di sicurezza

- I Responsabili ed il Titolare del trattamento dei dati provvedono, in relazione alla disciplina disposta del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all'adozione di misure di sicurezza al fine di prevenire:
 - i rischi di distruzione, perdita di dati o danneggiamento delle banche dati o dei locali ove esse sono collocate:
 - l'accesso non autorizzato ai dati stessi;
 - modalità di trattamento dei dati non conformi alla legge o al regolamento;
 - la cessione o la distruzione dei dati in caso di cessazione di un trattamento.
- 2. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze rese disponibili dal progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Articolo 14 - Il documento programmatico

- 1. Nel caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari, di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, effettuato mediante elaboratori accessibili tramite rete di telecomunicazioni disponibile al pubblico, deve essere predisposto un documento programmatico sulle misure di sicurezza dei dati.
- 2. Tale documento deve essere aggiornato annualmente. In esso devono essere definiti:
 - criteri tecnici ed organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati;
 - le procedure per controllare l'accesso delle persone autorizzate ai locali;
 - i criteri e le procedure per assicurare l'integrità dei dati;
 - i criteri e le procedure per la sicurezza nella trasmissione dei dati;
 - i criteri e le procedure per le eventuali restrizioni all'accesso per via telematica;
 - il piano di formazione agli incaricati del trattamento dei dati del trattamento dei rischi individuali e dei modi per prevenire danni.

Articolo 15 - L'amministratore di sistema ed il Custode delle Password

Con proprio atto motivato il Titolare provvede a designare:

- a) "L'Amministratore di sistema ", al quale viene conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo e consentire a tutti gli utenti l'utilizzazione degli strumenti disponibili. L'amministratore di sistema viene incaricato come "Responsabile della Gestione e manutenzione degli strumenti elettronici"
- b) "Il Custode delle Password" al quale viene conferito il compito di gestire (predisporre, conservare e revocare) le password delle base dati. Il "Custode delle Password" potrebbe non essere incaricato in presenza di sistemi informatici e automatici di rinnovo e segretezza delle password.

Articolo 16 - Compiti dell' amministratore di sistema e del custode delle password



COMUNE DI VECCHIANO

Il Responsabile della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo che sovrintende alle risorse del sistema operativo, di un elaboratore o di un sistema di Banche di dati. È compito dei Responsabili della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici:

Attivare le credenziali di autenticazione agli **Incaricati del trattamento**, su indicazione del **Responsabile del trattamento**, per tutti i trattamenti effettuati con strumenti informatici.

- a) Revocare tutte le credenziali non utilizzate in caso di perdita della qualità che consentiva all'incaricato l'accesso ai dati personali.
- b) Revocare le credenziali per l'accesso ai dati degli Incaricati del trattamento nel caso di mancato utilizzo per oltre 6 (sei) mesi.
- c) Definire quali politiche adottare per la protezione dei sistemi contro i virus informatici e verificarne l'efficacia con cadenza almeno semestrale.
- d) Proteggere gli elaboratori dal rischio di intrusione (violazione del sistema da parte di "hackers").
- e) Informare il Responsabile della sicurezza dei dati personali nella eventualità che si siano rilevati dei rischi relativamente alle misure di sicurezza riguardanti i dati personali.

È compito dei Custode delle Password:

- a) predisporre, per ogni Incaricato del Trattamento (qualora nominato) e per ogni archivio, una busta sulla quale è indicato lo User-Id utilizzato; all'interno della busta deve essere indicata la Password usata per accedere alla Banca Dati;
- b) conservare le buste con le Password, in luogo chiuso e protetto;
- c) revocare tutte le password non utilizzate per un periodo superiore a 6 mesi;
- d) revocare tempestivamente tutte le password assegnate a soggetti che su comunicazione scritta del Responsabile del Trattamento non sono più autorizzati ad accedere ai dati;

Articolo 17 - Controlli

1. A cura dei responsabili sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca dati, e l'attendibilità dei dati inseriti.

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 18 - Utilizzo interno dei dati

- 1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa del Comune, per ragioni d'ufficio e nell'ambito delle specifiche competenze, non è soggetta a limitazioni particolari.
- 2. Il Responsabile, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre motivatamente delle limitazioni ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.

Articolo 19 - Disposizioni finali

 Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.